



Publicato all'Albo della Sede della
Autorità Portuale di Venezia
dal 19.07.2001 al 3.08.2001
Venezia, 6.08.2001
Il Presidente

Autorità Portuale di Venezia

ORDINANZA N. 126 del 19 LUG. 2001

CONTROLLI DI SICUREZZA DEI PASSEGGERI E DEL BAGAGLIO AL SEGUITO IN PARTENZA SU NAVI DA CROCIERA IN AMBITO PORTUALE

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n.84, di riordino delle legislazione in materia portuale, e successive modifiche o integrazioni;

VISTO il Decreto 25 gennaio 2000 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, concernente la conferma della nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia;

VISTO l'art.8, comma 3, della Legge 84/94 e sue successive modifiche o integrazioni, recante le attribuzioni facenti capo al Presidente dell'Autorità Portuale ed in particolare quella di provvedere al coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni, nonché al coordinamento e al controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione e dei servizi portuali;

VISTI, in particolare, gli artt. 6 e 24 della Legge n. 84/94 e sue successive modifiche ed integrazioni, che tra l'altro prevedono fra i compiti del Presidente dell'Autorità Portuale quelli di vigilanza e controllo con poteri di regolamentazione ed ordinanza anche in riferimento alla sicurezza;

VISTO il D.Lgs 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche o integrazioni, concernente il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

VISTO il D.Lgs 27 luglio 1999, n. 272 concernente l'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali;

VISTO il codice della navigazione, emanato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

VISTO il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche;

VISTO il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 29 gennaio 1999 n. 85 in materia di regolamentazione dell'affidamento in concessione dei servizi di sicurezza;



Autorità Portuale di Venezia

CONSIDERATA la circolare 443 del 26 settembre 1986 dell'International Maritime Organization (IMO) "Measures to prevent unlawful acts against passengers and crews on board ships" (Misure per prevenire atti illeciti in danno di passeggeri ed equipaggio delle navi);

RITENUTO necessario garantire la sicurezza dei passeggeri e degli operatori, anche in considerazione dell'eccezionale numero di persone transitanti contemporaneamente attraverso le strutture dello scalo portuale di Venezia, dell'elevato valore economico delle strutture, delle navi ed in genere dei beni presenti nelle aree portuali potenzialmente obiettivo di azioni illegali;

CONSIDERATA la necessità di effettuare il controllo dei passeggeri e del bagaglio al seguito nel porto di Venezia, anche su richiesta delle società di navigazione, mediante l'uso di apparecchiature radioscopiche e/o portali metal detector;

SENTITO il parere della Polizia di Stato presso lo scalo portuale;

IN VIRTU' dei poteri conferitigli:

ORDINA

Articolo 1

Sono resi attivi i seguenti servizi:

- a) il controllo di sicurezza dei passeggeri in fase di imbarco;
- b) il controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature del bagaglio a seguito dei passeggeri;
- c) il controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature dei bagagli da stiva della nave;

I servizi di cui sopra sono svolti sotto la vigilanza della Polizia di Stato presso lo scalo portuale.

Articolo 2

I servizi indicati nell'art. 1 possono essere esercitati direttamente dall'impresa concessionaria Venezia Terminal Passeggeri, con personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della presente Ordinanza o possono essere affidati dall'impresa concessionaria Venezia Terminal Passeggeri ad impresa specializzata (impresa di sicurezza) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della presente Ordinanza e dell'autorizzazione prefettizia di cui all'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773.



Autorità Portuale di Venezia

Articolo 3

Il personale adibito ai servizi di controllo di sicurezza previsti dalla presente ordinanza deve essere in possesso di:

- a) certificazione di partecipazione a corsi professionali specifici per l'utilizzo delle apparecchiature di cui all'art. 1 della presente ordinanza;
- b) nomina a guardia particolare giurata di cui all'articolo 138 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Articolo 4

I servizi previsti dalla presente ordinanza sono svolti da personale non armato.

Articolo 5

La presente ordinanza entra in vigore con effetto immediato.

Venezia, 19 LUG. 2001

IL PRESIDENTE
Claudio Boniciolli